



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Cap 98026 Tel. 0942 7100300- PEC comune.nizzadisicilia@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N.74 DEL 29/10/2024

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 D.Lgs. n. 267/2000. Divieto temporaneo nell'ambito territoriale del Comune di Nizza di Sicilia di utilizzare l'acqua per scopi potabili.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota Prot. AP/PDC/dz/2326/24 del 16.10.2024 (assunta al protocollo di questo Ente al n.13710 del 16.10.2024), il Presidente del Consorzio "Messina Catania Lotto Nord" ha comunicato che, in sede di verifiche analitiche necessarie per la gestione dei materiali da scavo in regime di sottoprodotto, derivanti dai lavori del raddoppio ferroviario, sono stati riscontrati, per noti fenomeni di origine naturale, superamenti di concentrazioni del parametro Arsenico (As) delle CSC rispetto alla Colonna B, della tab.1, All. 5, Titolo V, Parte IV del D. lgs n. 152/2006;

CONSIDERATO che alla luce di tale comunicazione lo scrivente Sindaco ha ritenuto necessario, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, disporre con apposita ordinanza contingibile ed urgente n. 62 del 18/10/2024, adottata ai sensi dell'art. 50 TUEL, una specifica analisi chimico-fisica delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare l'eventuale presenza di arsenico;

DATO ATTO che con nota prot. 14275 del 29/10/2024 la ditta incaricata del predetto servizio, BioServizi S.r.l.s., ha trasmesso i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati presso i pozzi di adduzione siti in c.da Piana, dalla quali emerge un valore di arsenico pari a 12 µg/l, superiore al valore limite di 10 µg/l;

RITENUTO che, nelle more di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici, anche richiedendo il coinvolgimento dell'ASP, sia necessario adottare a titolo precauzionale un apposito provvedimento contingibile e urgente per vietare l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto comunale per scopi potabili;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

CONSIDERATO che l'acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta dunque non conforme ai parametri di legge e, conseguentemente, ne deve essere vietato l'uso per consumo umano;

VISTO l'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:
"4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", secondo il quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario

provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*”, il cui articolo 2 individua il Sindaco quale “Autorità sanitaria locale”;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario, per ragioni igienico – sanitarie, adottare apposita ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili fino al superamento della criticità e fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle caratteristiche qualitative dell’acqua distribuita alla Popolazione con rientro nei valori di regolarità;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento mira ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato mediante il ricorso agli strumenti ordinari;

CONSIDERATO che il presente atto produrrà effetti sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

CHE, al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell’uso potabile dell’acqua distribuita dal civico acquedotto, **è fatto divieto, nell’ambito territoriale del Comune di Nizza di Sicilia (ME), di utilizzare l’acqua per scopi potabili**, limitandone l’uso solo per gli altri scopi domestici e civili diversi da quelli potabili, fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento.

CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo pretorio e sino al momento dell’avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità con rientro nei parametri di legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi nonché nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”;
- che sia data adeguata visibilità al presente provvedimento anche mediante l’utilizzo dei canali social dell’Ente;
- che copia del presente provvedimento si notifichi tramite PEC:
 - Alla Prefettura - UTG di Messina;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Roccalumera;
 - All’ASP di Messina;
 - All’ARPA Sicilia- Strutturale Territoriale Messina;
 - Alla Città Metropolitana di Messina;

E, p.c.

- Alla R.F.I. S.p.A.
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
Progetti Sicilia Orientale;
- Alla ITALFERR S.p.A.
Direzione Operativa Infrastrutture SUD

PM Infrastrutture Alta Capacità Sicilia

- Al Consorzio "Messina Catania Lotto Nord"
- Al Commissario Straordinario Ex art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 DPCM 16 aprile 2021 Ing. Filippo Palazzo

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. n. 1034 del 06/12/1971, davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'art 23 dello Statuto regionale, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Nizza di Sicilia, 29/10/2024



IL SINDACO
Ing. Natale Brigolin